

## RISCOSSIONE

---

### **Avviso bonario: niente sconto sulle sanzioni in caso di lieve ritardo nel pagamento**

di Angelo Ginex

Master di specializzazione

## IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In tema di **sanzioni per omesso o ritardato versamento** delle **imposte dovute**, la **riduzione** prevista dall'[articolo 13, comma 1, seconda parte, D.Lgs. 471/1997](#), riguarda solo l'ipotesi dell'**inosservanza (lieve)** rispetto all'**originaria scadenza** per il pagamento, come disciplinata dalle singole leggi d'imposta, e non il caso del ritardato versamento rispetto al **momento di accertamento** operato dall'Ufficio, evenienza nella quale è applicabile, in caso di riscontro in sede di controllo formale, **esclusivamente il beneficio** di cui all'[articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997](#), ove il **pagamento integrale** di quanto richiesto sia eseguito **entro il termine di 30 giorni** decorrenti dalla comunicazione ivi prevista.

È questo il principio di diritto sancito dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 36577**, depositata ieri **25 novembre 2021**.

La fattispecie disaminata dai giudici di vertice trae origine dalla comunicazione di un **avviso bonario** ad una s.r.l., a seguito di **liquidazione automatica** ex [articoli 36-bis D.P.R. 600/1973](#) e [54-bis D.P.R. 633/1972](#) per IVA ed Ires, oltre interessi e sanzioni. In particolare, l'Agenzia delle Entrate accertava l'**omesso versamento** delle **imposte dovute**, così come risultanti dalla **dichiarazione**. Il **versamento** delle stesse, però, avveniva **alcuni giorni dopo la scadenza del termine di 30 giorni** di cui all'[articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997](#). Pertanto, seguiva la notifica di una **cartella di pagamento** con la **sanzione del 30%** ai sensi dell'[articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#).

La cartella veniva **impugnata** presso la competente Commissione tributaria provinciale, sul presupposto che il **versamento delle somme** fosse avvenuto con un **ritardo di soli tre giorni** rispetto al **termine** indicato nell'**avviso bonario**. Il ricorso veniva respinto, ma la società contribuente risultava vittoriosa in appello, poiché la Commissione tributaria regionale della Lombardia riteneva fondata la lamentata **riduzione della sanzione**, statuendo che essa avrebbe

dovuto essere determinata nella **misura del 6%**, in forza del disposto di cui alla **seconda parte del comma 1 del medesimo [articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#)**.

L'Agenzia delle Entrate proponeva quindi **ricorso per cassazione**, eccependo la violazione degli [articoli 2 e 3 D.Lgs. 462/1997](#) e dell'[articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#). Sosteneva, in particolare, l'**inapplicabilità** del disposto di cui alla **seconda parte dell'[articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#)**, non essendo ravvisabile nel caso di specie un **ritardo "lieve" rispetto al termine ordinario** per il versamento dell'imposta.

La Corte di Cassazione ha ritenuto **fondata l'eccezione** avanzata dall'Ufficio, procedendo ad un **doveroso distinguo** tra l'[articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997](#) e l'[articolo 13, comma 1, seconda parte D.Lgs. 471/1997](#).

Più precisamente, è stato evidenziato che, in base a quanto previsto dall'[articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997](#), il **beneficio della riduzione delle sanzioni ad un terzo** opera quando, **entro trenta giorni** dal ricevimento dell'avviso bonario, venga eseguito il **pagamento integrale** e che è «**illogico, invece, ritenere applicabile anche, o in alternativa, la previsione di cui all'[articolo 13, comma 1, seconda parte D.Lgs. 471/1997](#)**».

Tale norma prevede che per i versamenti effettuati con un **ritardo non superiore a 15 giorni**, la **sanzione del 30% è ulteriormente ridotta** ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

Tuttavia, il "**ritardo non superiore a 15 giorni**" – hanno sottolineato i giudici di vertice – si riferisce alla **scadenza ordinaria** prevista dalle singole leggi d'imposta e **non** al ritardo, ulteriore, rispetto al **momento di accertamento** operato dall'Ufficio.

La Suprema Corte ha altresì precisato che il **riferimento al controllo formale**, contenuto nella disposizione citata, costituisce solo il **riconoscimento** della possibilità di irrogare la **sanzione** anche con la **cartella di pagamento** emessa ex [articoli 36-bis D.P.R. 600/1973](#) e [54-bis D.P.R. 633/1972](#), e non la possibilità di ridurre l'ammontare della **sanzione** in relazione al **ritardato pagamento** di quanto così richiesto.

Una diversa interpretazione, d'altronde, si porrebbe in contrasto con quanto disposto dagli [articoli 2, comma 2 e 3 D.Lgs. 462/1997](#), considerato che, qualora il pagamento sia effettuato **prima della scadenza del termine assegnato dall'avviso bonario la sanzione è ridotta al 10%**, mentre, se è effettuato successivamente, è **ridotta al 2% per ogni giorno di ritardo**.

In definitiva, quindi, la **riduzione delle sanzioni** prevista dall'[articolo 13, comma 1, seconda parte, D.Lgs. 471/1997](#) può trovare applicazione **soltanto in caso di lieve ritardo nel pagamento, che sia parametrato all'originaria scadenza delle singole imposte**, e non al **momento di accertamento** dell'Ufficio.

Parimenti, in caso di comunicazione dell'**avviso bonario**, è possibile beneficiare della **riduzione**

**delle sanzioni** prevista dall'[articolo 2, comma 2, D.Lgs. 462/1997](#), soltanto in caso di **pagamento integrale** eseguito **entro il termine di 30 giorni** decorrenti dalla comunicazione di detto avviso.

Da ultimo, la Cassazione, dopo aver precisato che **non può applicarsi** l'[articolo 15-ter D.P.R. 602/1973](#) (quale *ius perveniens*) non avendo efficacia retroattiva, ha **accolto il ricorso**, e decidendo nel merito, confermato la legittimità dell'atto impugnato.